

VERBALE della 3^a RIUNIONE in data 17.12.2021 h. 14.45
“GRUPPO 12
ONERI di ALLEGAZIONE e PROVA del DANNO NON PATRIMONIALE”

La dott.ssa Ilaria Gentile introduce i lavori, riepilogando *brevemente* quanto avvenuto alla scorsa riunione del 26.10.2021, in cui si era decisa una pausa di riflessione, stante le emerse divergenze in punto di preclusioni per gli oneri assertivi.

Si apre nuovamente il dibattito sulla questione:

- l'avv. Filippo Rosada richiama i principi espressi da Cass. sez. L n. 22879 del 13.08.2021 (nel senso che non sia possibile un'*emendatio* dei nuovi danni), sottolineando come sia fondamentale al fine di individuare il termine delle preclusioni assertive la distinzione tra fatti primari e fatti secondari;
- l'avv. Veronica Consolo richiama a sua volta i principi espressi dalle ordinanze Cass. sez. 3 del 13.12.2021 n. 39442 e Cass. sez. 3 del 19.10.2017 n. 24607, sulla necessità di completezza delle allegazioni;
- il pres. Damiano Spera evidenzia come secondo l'ordinanza Cass. sez. 3 del 7.06.2019 n. 15523, in punto di interpretazione della domanda, la domanda si riferisce a tutte le voci di danno originate da un fatto illecito/evento lesivo e l'indicazione delle voci di danno è solo esemplificativa, a meno che non si evinca con chiarezza che l'attore abbia inteso escludere taluni voci di danno; da tanto discende la possibilità di chiarire/emendare/precisare la domanda risarcitoria nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc*;
- l'avv. Loredana Leo pone la questione -conseguenziale- di quando scade allora il termine per la contestazione dei fatti allegati nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc*;
- l'avv. Pietro Roccasalva evidenzia l'importanza di individuare i fatti costitutivi della domanda di danno non patrimoniale e richiama i principi sul punto espressi dalla sentenza della Cass. sez. 3 del 10.10.2020 n. 25164 in punto di prova presuntiva della componente sofferenziale;
- il pres. Patrizio Gattari rileva come forse le divergenze emerse alla scorsa riunione siano state solo apparenti, evidenziando che chiaramente l'omissione di qualsiasi allegazione sul fatto in atto di citazione ne determina la nullità ma se la domanda è stata comunque formulata in atto di citazione è chiaro che la stessa possa essere precisata nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc*; rileva come l'imminente riforma prefiguri un'anticipazione di tutti i termini a prima della prima udienza;
- il pres. Spera sottolinea come la questione sui termini delle preclusioni assertive possa avere una ricaduta anche sulla diversa questione dell'ampiezza e del contenuto del giudicato implicito, ad esempio, nelle ipotesi di giudicato su danno patrimoniale da sinistro stradale, è possibile promuovere altra causa su danno non patrimoniale?
- l'avv. Leo sul punto evidenzia che la giurisprudenza in tema di divieto di parcellizzazione e frazionamento della domanda non consente più di promuovere più liti per i vari danni derivanti dal medesimo fatto illecito a meno che non ci sia una giustificazione oggettiva per la separazione;
- l'avv. Rosada richiama la fondamentale distinzione tra domanda e fatti costitutivi del diritto e propone al gruppo di esaminare la questione delle preclusioni mediante la risoluzione del seguente caso: 1) il danneggiato da sinistro stradale nella parte motiva dell'atto di citazione allega di avere riportato lesioni personali e sostenuto spese di cura e nelle conclusioni chiede il risarcimento del danno non patrimoniale; 2) il danneggiato da sinistro stradale nella parte motiva dell'atto di citazione allega di avere riportato lesioni personali e nelle conclusioni chiede il risarcimento del danno non patrimoniale; in entrambi i casi i danneggiati nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc* chiedono anche il risarcimento di € 100,00 per rimborso delle spese di cura; appare evidente che tale *emendatio* sia possibile solo nel primo caso;
- l'avv. Alessandra Canal si dichiara d'accordo con l'avv. Rosada evidenziando come nelle domande di risarcimento per *malpractice* medica il Tribunale reputi inammissibile la domanda diretta a restituire gli esborsi in assenza di domanda di risoluzione, mentre la Corte d'appello reputi ammissibile questa domanda, anche in assenza di domanda di risoluzione, qualificandola come diretta al risarcimento degli esborsi per spese di cura;

- la dott.ssa Maria Chiara Vanini si dichiara d'accordo con l'avv. Rosada in quanto le allegazioni dei fatti che fondano le domande devono essere contenute in atto di citazione.

Il pres. Spera, a questo punto rileva che le divergenze emerse alla scorsa riunione sono ancora presenti e propone di interpellare l'Accademia e/o la Corte di Cassazione per arricchire il dibattito del Gruppo con le competenze e riflessioni dei professori o di coloro che hanno l'ultima parola in tema di interpretazione del diritto vivente; si potrebbe invitare uno o più professori e/o uno o più consiglieri a partecipare alla prossima riunione o a scrivere delle brevi riflessioni sugli esempi formulati alla scorsa riunione (qual è il termine ultimo per allegare il danno da personalizzazione del tennista non professionista? Qual è il termine ultimo per allegare il danno per spese del carro attrezzi?).

La dott.ssa Gentile propone altresì, raccogliendo gli spunti emersi circa l'importanza di individuare i fatti costitutivi del diritto risarcitorio, che si potrebbe provare ad individuare quali siano gli elementi costitutivi delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale, perché a seconda di cosa si intende per fatto costitutivo del diritto al risarcimento cambia la risposta in punto di preclusioni assertive.

Il pres. Gattari e l'avv. Leo valutano che sia opportuno promuovere il coinvolgimento di esperti magari circoscrivendolo ai soli accademici e di comune accordo il Gruppo decide di riaggiornarsi a mercoledì 26 gennaio 2022, oppure mercoledì 2 febbraio 2022, sempre su piattaforma Teams, previo coinvolgimento di professori dell'accademia; inoltre, per evitare di ricevere dai professori coinvolti indicazioni astratte, sempre interessanti, ma poco utili al dibattito, si decide di sottoporre agli studiosi coinvolti i casi pratici formulati alla scorsa riunione del 26.10.2021 e quello indicato oggi dall'avv. Rosada.

Si dà atto che i partecipanti alla riunione su Teams sono stati 25.

Report a cura della dott.ssa Ilaria Gentile

La prossima riunione si terrà **mercoledì 2.02.2022 ore 14.45** sempre in modalità da remoto sul *Teams* dannomilano. Segue una descrizione dei casi pratici su cui si discuterà con l'ausilio degli esperti alla prossima riunione.

1) Quando scatta il termine di preclusione per allegare il danno da personalizzazione?

L'Attore allega in citazione di avere subito un sinistro stradale per colpa dell'altro conducente e di avere riportato nella collisione lesioni personali al braccio destro con postumi permanenti del 20% e chiede il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali anche da sofferenza conseguenti, con calcolo da tabelle milanesi standard.

Nella memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 cpc l'Attore allega anche il fatto che a causa dei postumi non potrà più praticare l'*hobby* tennistico a livello agonistico che prima praticava tutti i giorni, con peculiare sofferenza, chiedendo quindi l'aumento del risarcimento per personalizzazione.

Domanda: questa deduzione di fatto e la relativa pretesa sono ammissibili, ad es. come emendatio della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale o si tratta di una domanda nuova e di una deduzione di un fatto principale, volto a sostenere una voce di danno non patrimoniale, tardiva ed inammissibile?

2) Danno del carro attrezzi (quando si allegano le singole voci del danno patrimoniale)

L'Attore allega in citazione di avere subito un sinistro stradale per colpa dell'altro conducente e di avere riportato nella collisione lesioni al braccio destro con postumi permanenti del 20% e la

distruzione della propria auto, che ha dovuto rottamare, e chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per il danno alla salute e del danno patrimoniale pari al valore dell'auto ante sinistro. Nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc* allega di avere subito anche l'esborso di € 100,00 per il carro attrezzi per trasportare l'auto sinistrata dal luogo dell'incidente al sito di rottamazione.

Domanda: questa deduzione e la relativa pretesa sono ammissibili o tardive?

3) **Danno per spese di cura - ipotesi A**

L'Attore allega in atto di citazione di avere subito un sinistro stradale per colpa dell'altro conducente e di avere riportato nella collisione lesioni personali al braccio destro con postumi permanenti del 20% e di avere subito esborsi per visite mediche, chiedendo il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali calcolati come da tabelle milanesi.

Nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc* chiede anche il risarcimento del danno patrimoniale di € 100,00 per visite mediche.

Domanda: la pretesa del risarcimento del danno patrimoniale è ammissibile o tardiva?

4) **Danno per spese di cura - ipotesi B**

L'Attore allega in atto di citazione di avere subito un sinistro stradale per colpa dell'altro conducente e di avere riportato nella collisione lesioni personali al braccio destro con postumi permanenti del 20%, chiedendo il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali calcolati come da tabelle milanesi.

Nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc* allega il fatto di avere subito l'esborso di € 100,00 per visite mediche e chiede anche il risarcimento di questo danno patrimoniale di € 100,00 per spese di cura.

Domanda: questa deduzione e la relativa pretesa sono ammissibili o tardive?

Una parte del Gruppo di studio reputa che le deduzioni in fatto e le relative pretese risarcitorie siano mere voci di danno dell'unitaria domanda risarcitoria del danno patrimoniale/non patrimoniale formulata in citazione e possano pertanto essere svolte al più tardi nella memoria *ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc*, in quanto si tratta di una mera *emendatio* dell'unitaria domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale svolta in atto di citazione, mentre un'altra parte del Gruppo di studio reputa che le allegazioni di fatto volte a sostenere le specifiche pretese siano riconducibili a distinte ed autonome domande che devono essere singolarmente allegare in citazione, sia pure in termini sintetici, ad es. senza necessità di indicare il *quantum* specifico dell'esborso.